

DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2020

34/2020/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI PREMI E PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2014, PER UNA IMPRESA DISTRIBUTTRICE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1099^a riunione del 11 febbraio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas);
- la comunicazione di Erogasmet S.p.A. (di seguito: Erogasmet) del 12 dicembre 2017 (prot. Autorità 40603 del 13 dicembre 2017, di seguito: comunicazione del 13 dicembre 2017);
- la lettera della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, di richiesta dati e informazioni (prot. Autorità 8368 dell'8 marzo 2018, di seguito: comunicazione dell'8 marzo 2018) inviata a Erogasmet;
- la lettera di Erogasmet del 26 marzo 2018 (prot. Autorità 10639 del 26 marzo 2018 di seguito: comunicazione del 26 marzo 2018) in riscontro alla comunicazione dell'8 marzo 2018.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 686/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato i premi e le penalità per l'anno 2014, relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, rinviando a successivo provvedimento la

determinazione dei premi per 13 imprese distributrici che avevano richiesto di essere ascoltate in audizione finale, fra le quali, Erogasmet;

- con la deliberazione 741/2017/R/gas, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità, relative all’anno 2014, per le 13 imprese distributrici che avevano richiesto audizione.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a quanto previsto dalla deliberazione 741/2017/R/gas con riferimento ai premi per l’anno 2014, per l’impresa distributtrice Erogasmet S.p.A. e per gli impianti denominati rispettivamente “Caltignaga” (ID 34661) e “Oleggio Castello – Paruzzaro” (ID 34665) riportati nella Tabella 1 allegata al suddetto provvedimento, risulta che l’Autorità ha azzerato i premi, ai sensi del comma 35.4 della RQDG, a causa del mancato rispetto relativo all’obbligo di cui al comma 12.2, lettera b) ovvero ispezione della rete in bassa pressione;
- l’impresa distributtrice Erogasmet con la comunicazione del 13 dicembre 2017, ha chiesto il riconoscimento dei premi per l’anno 2014, relativi agli impianti di distribuzione denominati rispettivamente “Caltignaga” (ID 34661) e “Oleggio Castello – Paruzzaro” (ID 34665);
- con la citata comunicazione Erogasmet ha spiegato, contrariamente a quanto concluso dall’Autorità con la deliberazione 741/2017/R/gas, le ragioni tecniche a fondamento dei presupposti del rispetto dell’obbligo di servizio di cui al comma 12.2, lettera b) della RQDG per gli impianti interessati;
- alla luce delle spiegazioni di cui al punto precedente l’Autorità ha effettuato una richiesta di approfondimento con la comunicazione dell’8 marzo 2018;
- l’impresa ha risposto con comunicazione del 26 marzo 2018 fornendo ulteriori elementi a supporto delle spiegazioni tecniche già fornite con la comunicazione del 13 dicembre 2017.

RITENUTO CHE:

- la richiesta formulata dall’impresa distributtrice Erogasmet con la comunicazione del 13 dicembre 2017, di riconoscimento dei premi per l’anno 2014, per gli impianti di distribuzione denominati rispettivamente “Caltignaga” (ID 34661) e “Oleggio Castello – Paruzzaro” (ID 34665), possa essere accolta anche alla luce delle ulteriori informazioni acquisite con la comunicazione del 26 marzo 2018;
- pertanto, possano essere riconosciuti all’impresa distributtrice Erogasmet con riferimento all’anno 2014 e agli impianti di distribuzione denominati rispettivamente “Caltignaga” (ID 34661) e “Oleggio Castello – Paruzzaro” (ID 34665), gli importi dei premi riportati nelle Tablelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno prevedere che il pagamento dei premi di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento sia effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di rideterminare, nei termini di cui alle Tabelle 2.1 e 2.2, allegate alla presente deliberazione, i premi già approvati con la deliberazione 741/2017/R/gas relativamente all'impresa distributrice Erogasmet S.p.A. e agli impianti di distribuzione riportati nella Tabella 1;
2. in relazione a quanto stabilito al punto 1, ricalcolare i premi per l'impresa Erogasmet S.p.A. che gestiva gli impianti anzidetti, nei termini di cui alla Tabella 3, allegata alla presente deliberazione;
3. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Csea;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini